

Ai sensi dell'art. 8 del [Dlgs 297/94](#) la Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto (secondo le regole stabilite dallo stesso, normalmente dal regolamento), dura in carica anch'essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l'ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri.

L'art. 10 del [Dlgs 297/94](#) dispone al comma 3 che il consiglio di istituto, esercita il suo potere deliberante "su proposta della giunta" per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola sulle materie analiticamente indicate:

1. adozione del regolamento interno;
2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
4. criteri generali per la programmazione educativa;
5. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
6. promozione di contatti con altre scuole o istituti;
7. partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
8. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.

Pertanto quando delibera su queste materie la norma prevede che il consiglio acquisisca la proposta della Giunta, che va quindi previamente convocata.

Il compito di "preparare i lavori del consiglio" appare relativo alla sola predisposizione di bilancio (ora programma annuale) e conto consuntivo. Infatti il [DI 28 maggio 1975](#) dettava le *Istruzioni amministrativo-contabili* prima che, a seguito dell'autonomia ed ai riconosciuti nuovi poteri del dirigente, fosse sostituito dal [DI 44/01](#).

Quest'ultimo ha ridotto le competenze della Giunta, avendo riconosciuto la capacità negoziale esclusivamente al dirigente (art. 31) ed individuato gli interventi del consiglio di istituto in tale attività (art. 33) e prevedendo che soltanto il programma annuale (art. 2) e le sue modifiche (art. 6) siano proposte al Consiglio dalla stessa. Dunque, secondo quanto si desume dal [DI 44/01](#), solo prima dell'approvazione del programma annuale e delle sue modifiche la Giunta, che lo propone preparando i lavori del consiglio, deve essere previamente convocata, non altrettanto per il conto consuntivo.

Per il resto, resta "*fermo il diritto di iniziativa del consiglio*" il quale quindi, nei limiti previsti, non può ritenersi totalmente vincolato al passaggio dalla Giunta.

Ed in effetti, nei successivi comma da 4 a 8 dell'art. 10 del [Dlgs 297/94](#) non è menzionato un coinvolgimento della Giunta allorché il consiglio: delibera i criteri generali relativi alla formazione delle classi, l'assegnazione ad esse dei singoli docenti, l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi (comma 4); ovvero altresì quando esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento (comma 5) nonché le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (comma 6); infine quando delibera, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla

prevenzione delle tossicodipendenze (comma 7) o su ogni altro argomento attribuito dalle norme alla sua competenza (comma 8).

La Giunta Esecutiva non ha inoltre più i compiti in materia disciplinare, stabiliti dai comma 11 e 12 del [Dlgs 297/94](#), assegnati ora dal [DPR 249/98](#), come modificato dal [DPR 235/07](#) a: dirigente scolastico, consiglio di classe e consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all'organo di garanzia interno e regionale.

Anche quello di “*curare l'esecuzione*” delle delibere del consiglio (art. 10 comma 10 [Dlgs 297/94](#) e art. 3 [DI 28 maggio 1975](#)) appare, specie a seguito dell'autonomia ed ai rinnovati poteri del dirigente di cui all'art. 25 [Dgs 165/01](#), prerogativa essenzialmente di questi (art. 4 [DI 28 maggio 1975](#) e art. 396 [Dlgs 297/94](#))

Lo schema di decreto interministeriale allegato alla [nota 01/06/2011 n. 4638](#) ha individuato però nuove competenze in merito alla determinazione della dotazione organica degli assistenti tecnici prevedendo che: “*Art. 5 – Assistenti tecnici 5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area*”.

Gli artt. 42 e 43 del [Dlgs 297/94](#) non stabiliscono la pubblicità degli atti o delle sedute della Giunta Esecutiva, ma è sempre concesso l'accesso ai sensi della [L 241/90](#).

Neanche la [CM 105/75](#), che funziona come regolamento tipo, indica espressamente quanto tempo debba intercorrere tra la riunione di Giunta e quello del consiglio e di quanto la prima debba precedere la seconda, tanto che spesso essa si svolge abitualmente nella stessa giornata anticipandolo di qualche ora o anche meno. Anche in tal caso quindi è opportuno che intervengano i regolamenti delle singole scuole.